

Comune di CASALETTO CEREDANO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 36
Trasmessa al Comitato regionale di Controllo il
col N. 244 di Prot.
(Rif. S.C.R. prot. N. del

Adunanza del
Codice Ente: 10721 9 Casaletto Ceredano
Codice materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza⁽¹⁾ ordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Criteri per Concessione Contributi ad Enti e Privati.

L'anno millenovecentonovantuno addì Ventinove
del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) Casorati Aldo	X	
2) Camasta Walter	X	
3) Campari Leonello		X
4) Mariconti Gianantonio	X	
5) Tamagni Giovanni	X	
6) Pacchioni Agostino	X	
7) Scorsetti Giovanni	X	
8) Scandelli Fabrizio	X	
9) Rossi Walter	X	
10) Dossena Paolo	X	
11) Montemezzani Palmiro	X	
12) Scorsetti Giovan Battista	X	
13) Barbieri Attilio	X	
14) Barboni Francesco		X
15) Cisarri Aldo	X	
TOTALI	13	2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Gurrieri dr.ssa Maria
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Casorati Aldo
in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

(1) Ordinaria, straordinaria - (2) Prima o seconda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione dei criteri per la concessione di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune a favore di enti pubblici e soggetti privati;

Vista la proposta che la Giunta Comunale propone all'approvazione del Consiglio;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti, nel testo composto di n. 11 articoli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Stabilire che in conformità alla norma sopracitata, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità avanti fissati dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi nello stesso previsti.

FASCE DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito fino a L. 7.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito fino a . . L. 10.000.000
aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente in più

2^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito fino a L. 8.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito fino a . . L. 11.000.000
aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente in più

3^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito fino a L. 9.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito fino a . . L. 12.000.000
aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente in più

4^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito fino a L. 10.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito fino a . . L. 13.000.000
aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente in più


5^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito fino a L. 11.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito fino a . . L. 14.000.000
aumentato di L. 1.000.000 per ogni componente in più


6^ FASCIA:

- persone che vivono sole con reddito oltre gli 11.000.000
- nucleo familiare con 2 persone e reddito oltre i 14.000.000

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, per il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: (1) Assistenza e sicurezza sociale, sport e tempo libero, Pubblica istruzione e cultura, Sviluppo economico, tutela valori ambientali, ecc.)

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e le informazioni utili ai fini di una corretta valutazione.

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al servizio competente. Una volta istruite, sono rimesse alla Giunta comunale la quale, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, decide l'importo da assegnare. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 3

La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere viene disposta dall'Amministrazione per il solo fine di rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione, di disagio o di indigenza, nonché per favorire attività culturali, sportive e/o ricreative che riguardano la generalità dei cittadini o categorie determinate.

(1) Indicare quelli che interessano (Assistenza e sicurezza sociale, Sport e tempo libero, Pubblica istruzione e cultura, Sviluppo economico, tutela valori

Art. 4

Possono beneficiare degli interventi:

- persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- enti privati, associazioni, Enti morali, Società sportive e ricreative fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5

Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 6

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso;

per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO II° - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 7

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa anziani, soggiorno climatico, riscaldamento, alloggio, ricovero, servizi alla persona ecc.) (1)

I criteri per l'assistenza scolastica sono stabiliti annualmente col piano per il diritto allo studio.

Art. 8

I contributi o altre utilità economiche vengono concessi nell'ambito delle disponibilità annuali di bilancio, quando viene riconosciuto lo stato di bisogno dovuto ad insufficienza del reddito familiare disponibile in rapporto alle esigenze minime vitali e quando non vi siano altri soggetti tenuti a provvedere all'integrazione del reddito o alla somministrazione degli alimenti.

Per minimo vitale si intende un reddito non superiore alla pensione sociale di persone prive di beni immobili registrati ad eccezione della casa di abitazione. Il reddito viene aumentato di un milione per ogni familiare convivente a carico. Per reddito si intende quello certificato sull'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. 740 - 101 - 201) per pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, con esclusione dei coltivatori diretti. Per la categoria coltivatori diretti si stabilisce un reddito convenzionale pari a f. 50.000 per pertica cremasca condotta.

Art. 9

Per la concessione dei contributi, fatto salvo il minimo vitale, vengono individuate n. Sei (6) fasce di reddito, come da tabella allegata, in base anche al componenti il nucleo familiare. I valori saranno aggiornati ogni anno, a partire dal 1° gennaio.

(1) togliere le voci che non interessano o aggiungerne altre.

Per tutti quei servizi che hanno un costo espressamente definito, le tariffe a carico degli utenti da applicare in corrispondenza di ciascuna fascia di reddito, sono le seguenti:

- I fascia: 20% del costo del servizio
- II fascia: 30% " "
- III fascia: 50% " "
- IV fascia: 70% " "
- V fascia: 80% " "
- VI fascia: 100% " "

Art.10

Al di fuori dei casi previsti, possono essere effettuati interventi qualora sussistano circostanze a causa delle quali singoli o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, in particolare a favore delle categorie degli anziani, stranieri disabili, tossicodipendenti e per favorire l'inserimento scolastico di alunni in difficoltà.

L'importo dell'intervento verrà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale in relazione allo stanziamento di Bilancio.

Art.11

Per gli Enti e Associazioni il contributo viene concesso in relazione al tipo di attività svolta e al suo prevalente carattere sociale e di pubblica utilità nonché al numero di persone ^{residenti nel Comune} coinvolte nell'attività stessa sia a titolo di soci che a titolo di simpatizzanti o partecipanti.

Deve trattarsi di associazioni ed enti non aventi fini di lucro, di associazioni ed enti le cui finalità sociali, culturali, sportive e religiose siano notoriamente riconosciute, di associazioni ed enti **aventi la loro sede nel territorio del Comune.**


Verrà inoltre privilegiata l'attività di tipo continuativo rispetto a quella praticata in modo saltuario o ricorrente nell'arco dell'anno.

La Giunta Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo consiliare può erogare contributi "una tantum" per manifestazioni straordinarie sportive, culturali, religiose ovvero che tendano a valorizzare le tradizioni popolari.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Presidente

Il Consigliere Anziano
[Signature]



Il Segretario Comunale

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Ceredano, li **20 NOV. 1991**

La suesata deliberazione:

- ai sensi dell'art. 47, comma primo, legge 8-6-1990, n. 142, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e per gg. ai sensi della legge

e si trasmette al competente Organo di Controllo sugli atti dei Comuni ai sensi dell'art. 45, comma primo, della legge 8-6-1990, n. 142.



Il Segretario Comunale

[Signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

....., li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 20 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il prot. n., senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142.

Il Segretario Comunale

....., li

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data prot. n.:

- la presente deliberazione é stata ripresa con deliberazione C.C./G.C..n. del revocata
 - sono state prodotte controdeduzioni: atti n. del
- Estremi ricezione atti richiesti: Sezione Comitato Regionale di Controllo atti n. del

- Esecutiva decorsi 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 46 della legge 8-6-1990, n. 142.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data prot. n.

Il Segretario Comunale

....., li